

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 27379/2026
Roma, lì, 21/07/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

MONICA BONI - Presidente -
MICAELA SERENA CURAMI
MARIA GRECA ZONCU
VINCENZO GALATI
CARMINE RUSSO - Relatore -

Sent. n. sez. 2855/2026
CC - 25/06/2026
R.G.N. 18912/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul regolamento di competenza chiesto da:

Corte di Appello di Potenza
nei confronti del
Giudice di pace di Melfi

nel procedimento nei confronti di



con l'ordinanza del 29/04/2026 della Corte d'appello di Potenza

udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;

lette le conclusioni del Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha chiesto
l'attribuzione della competenza al giudice di pace di Melfi.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 29 aprile 2026 la Corte di appello di Potenza, in
composizione monocratica, ha richiesto regolamento di competenza rimettendo
gli atti alla Corte di Cassazione per stabilire a quale autorità giurisdizionale
competa decidere il ricorso per riesame presentato da

Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f - Firmato Da: MONICA BONI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 741e9f6f4f4c53be
Firmato Da: CARMINE RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 342436716b0de0c9



(c.u.i. ████████) contro il decreto di trattenimento emesso dal Giudice di pace di Melfi del 25 marzo 2026.

In particolare, del ricorrente era stato disposto il trattenimento con decreto del Questore di Roma del 22 marzo 2026, il trattenimento era stato convalidato dal Giudice di pace di Melfi il 25 marzo 2026, il ricorrente aveva presentato istanza di protezione internazionale il 8 aprile 2026, il ricorrente aveva chiesto al Giudice di pace il riesame della convalida, il Giudice di pace si era dichiarato incompetente ritenendo che la domanda di protezione internazionale facesse slittare la competenza alla Corte di appello, il ricorrente ha proposto ricorso per riassunzione davanti alla Corte di appello, la Corte di appello ha ritenuto che la competenza a decidere il riesame resti in capo al giudice della convalida e chiesto il regolamento di competenza alla Corte di Cassazione.

2. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, Valentina Manuali, ha concluso per l'attribuzione della competenza al Giudice di pace di Melfi.

Considerato in diritto

La competenza deve essere attribuita al Giudice di pace di Melfi

1. Preliminarmente, in punto di rito, va osservato che il provvedimento oggetto di richiesta di riesame è antecedente al d.l. 12 giugno 2026, n. 100, che ha modificato la procedura applicabile alle convalide giurisdizionali dei trattenimenti amministrativi dei cittadini stranieri, e che la Corte di appello ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 cod. proc. civ.

Il Collegio ritiene che, nel sistema processuale delle convalide giurisdizionali dei trattenimenti amministrativi delle persone straniere conseguente alla novella operata dal d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, come modificato successivamente per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 39 del 2025, la norma invocata non sia applicabile.

Come, infatti, evidenziato già da Sez. 1, n. 35682 del 15/10/2025, H., Rv. 288991-01, "in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, l'attribuzione al giudice penale della competenza a conoscere dei provvedimenti di convalida e di proroga dei trattenimenti comporta il necessario ricorso, per decidere la richiesta di riesame, ai modelli del codice di rito penale, ed in particolare a quello camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen., siccome idoneo sia a garantire il rispetto del



principio del contraddittorio, sia ad assicurare le esigenze di celerità funzionali alla tutela della libertà personale, dovendosi invece escludere che possa continuare ad applicarsi il rito civile di cui all'art. 737 cod. proc. civ.”.

Nello stesso senso si è pronunciata, più di recente, Sez. 1, n. 15907 del 30/04/2026, M., Rv. 289826 - 01, che, in motivazione, ha precisato, “pur prendendo atto di prassi tuttora difformi presso le Corti d'appello, distribuite su sezioni civili e sezioni penali ovvero su sezioni promiscue - che il rito processual-civilistico e, per esso, il modello di cui all'art. 737 cod. proc. civ. si ponga in stridente contraddizione con insopprimibili esigenze di coerenza di sistema in subiecta materia, ormai definitivamente "curvata" sul modello processual-penalistico”.

L'inapplicabilità del rito processuale civile degli artt. 737 e ss. cod. proc. civ. porta con sé anche l'inapplicabilità della norma dell'art. 45 stesso codice, utilizzata nel caso in esame dalla Corte di appello richiedente il regolamento di competenza, per la incompatibilità dello strumento processuale con il rito processual-penalistico che nel sistema della l. n. 187 del 2024 ha regolato le procedure giurisdizionali di convalida.

La “curvatura” della procedura giurisdizionale di convalida del trattenimento verso il modello processual-penalistico, ed, in particolare, verso il modello del procedimento in camera di consiglio partecipata di cui all'art. 127 cod. proc. pen., comporta, invece, a giudizio del Collegio, l'applicabilità al caso in esame dello strumento di soluzione dei conflitti di competenza tra le autorità giudiziarie previsto dagli artt. 28 e ss. cod. proc. pen.

Grazie al riferimento contenuto nel secondo comma dell'art. 28 citato ai “casi analoghi”, la procedura degli artt. 28 e ss. cod. proc. pen. è stata, infatti, ritenuta applicabile anche a conflitti di competenza che si collocano al di fuori di un procedimento o processo penale in senso proprio, come il conflitto insorto nel procedimento di sorveglianza (Sez. 1, n. 61 del 26/10/2010, dep. 2011, Confl. comp. in proc. Piccinno, Rv. 249284 - 01), quello insorto nella subprocedura di liquidazione delle spese di giustizia (Sez. 1, n. 46673 del 10/10/2012, Confl. comp. in proc. Bacaio, Rv. 254022 - 01), o anche quello, nato in un giudizio di opposizione a precetto, tra giudice civile e giudice penale (Sez. 1, n. 19547 del 02/04/2004, Confl. comp. in proc. Lunardon, Rv. 227982 - 01), per cui esso è applicabile anche al conflitto in esame tra giudici dei trattenimenti.

In definitiva, la richiesta di regolamento di competenza deve essere riqualficata in conflitto negativo di competenza ai sensi degli artt. 28 e ss. cod. proc. pen..

2. Ciò posto, il conflitto deve essere risolto affermando la competenza del



Giudice di pace di Melfi.

Pur non esistendo una norma specifica nel diritto interno che preveda il potere di riesame del trattenimento, esso si ricava direttamente dall'art. 15 della Direttiva n. 115/2008/CE, che, nel terzo comma, dispone che "il trattenimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio", e nel sistema dell'art. 15 il giudizio di riesame della convalida di un trattenimento appartiene alla competenza dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento di cui è stato chiesto il riesame (v., nello stesso senso, Sez. 1, n. 15747 del 22/04/2025, Y., Rv. 287838 - 01, in motivazione).

Non rileva, infine, che nelle more il soggetto trattenuto abbia chiesto la protezione internazionale, perché, come rileva correttamente la Corte di appello, il provvedimento di cui si chiede il riesame non è in ogni caso quello relativo all'istanza di protezione internazionale, ma il trattenimento primario.

3. Il conflitto negativo dedotto deve essere, pertanto, risolto, dichiarando la competenza del Giudice di pace di Melfi.

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l'estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.

4. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M

Qualificato il proposto regolamento di competenza come conflitto negativo di competenza, dichiara la competenza del Giudice di pace di Melfi, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così è deciso, 25/06/2026

Il Consigliere estensore
CARMINE RUSSO

Il Presidente
MONICA BONI

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.

